



## **Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 2021 (RS 818.101.27) Modifica del ... febbraio 2022**

Stato: 28.01.2022 / Entrata in vigore della modifica: ... febbraio 2022

### Osservazioni generali

Attuando provvedimenti sanitari di confine nei confronti delle persone che entrano in Svizzera si intende impedire la diffusione transfrontaliera del coronavirus SARS-CoV-2. I provvedimenti vanno riesaminati di continuo e adeguati all'evoluzione epidemiologica. In seguito alla scoperta della nuova variante del virus Omicron a fine novembre 2021, valevano provvisoriamente regole di entrata inasprite. Tuttavia, maggiore è la diffusione del virus all'interno di un Paese, minore è l'effetto dei provvedimenti sanitari di confine. Di conseguenza, una volta accertata più volte anche in Svizzera la presenza della variante Omicron, i provvedimenti in entrata sono stati allentati.

Dal 22 gennaio 2022 all'imbarco su un aereo o su un autobus a lunga percorrenza nonché all'entrata in Svizzera vale la cosiddetta regola «3G», secondo cui tutti i viaggiatori a partire dai 16 anni devono fornire la prova di essere vaccinati, guariti o risultati negativi a un test. Inoltre, le persone che entrano in aereo o in autobus a lunga percorrenza devono fornire i propri dati contatto. Tali dati possono essere utilizzati per 14 giorni per un tracciamento dei contatti eventualmente necessario. Anche chi entra in Svizzera da Stati e regioni con una variante preoccupante del virus (allegato 1 dell'ordinanza) deve fornire i propri dati di contatto (SwissPLF) e mettersi in quarantena per 10 giorni. Tuttavia, attualmente nell'allegato 1 non figura alcun Paese.

Secondo le attuali conoscenze scientifiche, la variante Omicron al momento predominante in Svizzera comporta più contagi ma anche decorsi meno gravi della malattia. In aggiunta alle agevolazioni relative ai provvedimenti a livello nazionale decise per questo motivo, si intende ora allentare ulteriormente anche il regime di entrata in Svizzera.

Per le persone che *non* entrano in Svizzera da Stati e regioni con una variante preoccupante del virus (pertanto al momento per i viaggiatori da *tutti* gli Stati) non devono più applicarsi provvedimenti sanitari di confine. In particolare, ne consegue che all'imbarco rispettivamente alla salita a bordo e all'entrata in Svizzera non è più necessaria la prova di una vaccinazione, di una guarigione o di un test (3G) e che all'entrata in Svizzera non devono essere registrati i dati di contatto in nessun caso.

L'obbligo di registrare i dati di contatto mediante il Passenger Locator Form elettronico (SwissPLF) deve dunque essere mantenuto solo per le persone che entrano in Svizzera da Stati e regioni con una variante preoccupante del virus. Questo permette di effettuare un tracciamento dei contatti interazionale in caso di necessità e garantisce lo scambio internazionale di informazioni al quale la Svizzera è obbligata ai sensi del Regolamento sanitario internazionale (entrato in vigore per la Svizzera il 15 giugno 2007, RS 0.818.103).

Devono essere inoltre mantenute le prescrizioni che permettono di reagire rapidamente all'insorgere di nuove varianti del virus potenzialmente pericolose o immunoevasive. Ovvero la possibilità di inserire nell'elenco secondo l'allegato 1 gli Stati o le regioni nei quali si presenta una variante del virus di questo tipo, rendendo di conseguenza possibile prevedere ulteriori provvedimenti sanitari di confine per viaggiatori provenienti da tali regioni, per esempio l'obbligo di presentare un test negativo all'entrata in Svizzera e di mettersi in quarantena. La registrazione dei dati di contatto e l'obbligo di test devono continuare a essere controllati dalle autorità doganali che possono sanzionarne la violazione.

### Osservazioni sui singoli articoli

#### Art. 1 cpv. 2 e 3

L'obbligo della registrazione dei dati di contatto per le persone che entrano in Svizzera da Stati e regioni con una variante preoccupante del virus resta valido. In questo modo è possibile garantire lo scambio internazionale di informazioni nonché l'obbligo di quarantena per le persone che entrano in Svizzera da uno Stato o una regione secondo l'allegato 1. Al contrario, per tutte le persone che *non* entrano in Svizzera da Stati o regioni con una variante preoccupante del virus l'obbligo di test decade completamente. Il capoverso 2 è riformulato di conseguenza. Il capoverso 3 può essere abrogato.

#### Art. 3 cpv. 1

Questo capoverso è riformulato in quanto la registrazione dei dati di contatto è limitata esclusivamente all'entrata in Svizzera da uno Stato o una regione con una variante preoccupante del virus.

#### Art. 7

La prova di una vaccinazione, di una guarigione o di un test all'imbarco rispettivamente alla salita a bordo non è più richiesta e pertanto l'articolo 7 è eliminato.

#### Art. 8 cpv. 1 e 4

L'obbligo di test all'entrata in Svizzera vige solo per le persone che entrano in Svizzera da Stati o regioni con una variante preoccupante del virus. Tale obbligo si applica anche ai bambini e agli adolescenti a partire dai 6 anni. Poiché attualmente nell'elenco secondo l'allegato 1 non figurano Stati né regioni, questo articolo al momento non trova applicazione.

#### Art. 9a cpv. 2 lett. a

Decade la deroga all'obbligo di test all'entrata in Svizzera per le persone al di sotto dei 16 anni che non entrano in Svizzera da uno Stato o una regione secondo l'allegato 1 numero 1. Nell'articolo 8 si disciplina invece che i viaggiatori a partire dai 6 anni provenienti da Stati o regioni con una variante preoccupante del virus devono presentare un test.

Art. 11 cpv. 1 lett. a

Il rimando all'articolo 8 capoverso 4 è eliminato poiché questa disposizione è abrogata.

Art. 11b

Poiché le persone che entrano in Svizzera non devono più presentare test negativi, viene meno anche l'obbligo per alberghi, offerenti di appartamenti di vacanza e altri offerenti che ospitano persone per turismo o per affari di verificare i risultati dei test degli ospiti.

Entrata in vigore (cifra II)

Le modifiche previste entrano in vigore il ... febbraio 2022.